



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE  
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/I**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE  
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

# I rapporti tra Savona e Genova in alcuni *consilia* quattro-cinquecenteschi

di Maura Fortunati

Gli strumenti utili per una corretta comprensione delle vicende legate ai rapporti tra Savona e Genova, la cui ricostruzione per molto tempo è stata, specie sul versante savonese, di quasi esclusivo monopolio di una storiografia locale – e soprattutto, localistica – animata da un forte spirito campanilistico (aggravato da una mai sopita insofferenza nei confronti della potente vicina), sono molti e non possono, naturalmente, limitarsi ad un approccio di tipo politico-istituzionale. Altrettanto fondamentale è l'analisi degli aspetti giuridici e, come hanno dimostrato gli studi condotti da Rodolfo Savelli<sup>1</sup>, la corretta lettura delle convenzioni e delle norme statutarie è un'operazione imprescindibile per una coerente ricostruzione delle vicende che hanno accompagnato il formarsi del dominio genovese. Le stesse vicende possono però essere lette anche attraverso l'ausilio di fonti alternative, in questo caso di carattere giudiziario: tra queste, uno strumento prezioso per la comprensione dei reciproci rapporti, operante in una prospettiva che non parte né “dal centro” né “dalla periferia”, ci proviene dalla letteratura consiliare<sup>2</sup>.

Il campo non è totalmente inesplorato; nel 1943 veniva dato alle stampe un saggio di Carlo Russo che descriveva una raccolta di *consilia* conservati in «una cassetta di ferro che reca inconfondibili i segni del tempo», ritrovata presso l'Archivio di Stato di Savona<sup>3</sup>: si trattava di pareri, risalenti per lo più al XV secolo, resi da colleghi dottorali o da singoli *doctores*, talvolta anche di chiara fama, quali Bartolomeo da Saliceto, Bartolomeo Socino, Giason del Maino.

<sup>1</sup> R. Savelli, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. Savelli, Genova 2003.

<sup>2</sup> Sulla definizione del ruolo e dell'importanza della giurisprudenza consulente fondamentale è stato, alcuni anni orsono, l'apporto di Mario Ascheri. Possono ricordarsi al proposito *Rechtssprechungs- und Konsiliensammlungen, Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrsg. von H. Coing, II/2, München 1976, pp. 1113-1221; *I consilia dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato*, Siena 1982; *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989.

<sup>3</sup> C. Russo, “*Consulta*” di giuristi dei secoli XV e XVI nelle controversie tra Genova e Savona, in «Atti della R. Deputazione di storia patria per la Liguria. Sezione di Savona», 25 (1943), pp. 3-64.

Dei documenti originali si è purtroppo persa traccia; è stato tuttavia possibile rintracciare una copia manoscritta del parere, già ricordato da Russo, espresso da un gruppo di *doctores* bolognesi, fra cui spicca il nome di Bartolomeo da Saliceto<sup>4</sup>, e reperire, attraverso l'esame delle fonti edite, alcuni *consilia* resi nell'arco di circa un secolo sull'annosa vicenda dei rapporti tra le due città liguri.

Il problema su cui ruotano tutti i pareri esaminati riguarda in larga parte l'interpretazione delle convenzioni che a partire dal 1153 Savona aveva stretto con Genova. D'altra parte il sistema dei patti e delle convenzioni è la struttura grazie alla quale il dominio genovese viene costruito, nel corso del tempo, ed è uno strumento periodicamente aggiornato, modificato, riformulato coerentemente alle trasformazioni dei rapporti politici: «una struttura che solo superficialmente si potrebbe definire unitaria e/o uniforme (...) con significati e “pesi”» diversi<sup>5</sup>.

In questo sistema è quasi naturale che comunità come Savona, tendendo a difendere posizioni di autonomia e indipendenza, tentino di “rinegoziare” le convenzioni: talvolta affidandosi alla protezione imperiale; talvolta rivolgendosi ai giureconsulti, nella speranza di ottenerne un parere che ne sancisca le prerogative. Appare pertanto opportuno, per meglio comprendere i *consilia* formulati, ripercorrere brevemente le diverse fasi dei rapporti tra i due centri e, soprattutto, ricostruire, a grandi linee, il contenuto di quei patti che rappresentano il nodo del contendere.

I primi documenti risalgono, come detto, al 1153; nel gennaio di quell'anno i Consoli savonesi sottoscrivono con Genova una convenzione in cui si impegnano all'osservanza di determinati obblighi: aiuto militare, pagamento delle *collectae*, l'onere per le navi savonesi che intendessero dirigersi oltre la Sardegna e Barcellona di fare scalo, sia all'andata sia al ritorno, nel porto di Genova e qui pagare le gabelle dovute per le merci in partenza e in arrivo. Se pure sia eccessivo parlare di un «diktat imposto con raggiri o con la forza»<sup>6</sup> è indubbio che con tale accordo i savonesi rinunciavano ad alcune delle proprie libertà, sottomettendosi, di fatto, agli ordini di Genova. Una convenzione periodicamente riconfermata (1168, 1181, 1202)<sup>7</sup>, cui i savonesi tenteranno peraltro a più riprese di sottrarsi, affidandosi alla protezione imperiale: da Enrico VI a Ottone IV fino al diploma imperiale promulgato il 26 marzo 1221 da Federico II, è un susseguirsi di privilegi e riconoscimenti di più o meno marcata autonomia.

<sup>4</sup> Archivio di Stato di Savona, serie I, n. 1165. Il *consilium*, la cui edizione si rimanda ad altra sede, era stato reso a favore della comunità savonese in merito all'interpretazione di talune clausole contenute nella convenzione del 1251. Tra gli estensori, oltre al Saliceto, figurano i nomi dei bolognesi Floriano Sampieri («Florianus de Castro Sancti Petri»), Iacopo Isolani, Giovanni Canetoli.

<sup>5</sup> Savelli, *Scrivere lo statuto* cit., p. 84.

<sup>6</sup> N. Cerisola, *Storia di Savona*, Savona 1982, p. 43.

<sup>7</sup> *Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. Roccatagliata, I, in «Atti e memorie della Società savonese di Storia Patria», n.s., 16 (1982), doc. n. 63, pp. 88-92.

Nel 1250 la morte di Federico II e i difficili rapporti con Genova, inaspriti dalle recenti aperte ribellioni della vicina nei suoi confronti, costringono però i savonesi ad una nuova convenzione, la cosiddetta pace di Varazze, siglata nel 1251<sup>8</sup>. In base all'accordo, per effetto del quale era stabilita la rimessione reciproca delle «offese, condanne e pene pronunciate durante la guerra» e la restituzione dei prigionieri, i savonesi erano «accettati come cittadini genovesi» e si impegnavano a «fare esercito, cavalcata, armamento di terra e di mare, e pace e guerra contro chiunque, secondo la volontà del Comune di Genova, come questo sarà per fare». Al comune veniva dunque imposta la rinuncia ad una politica estera autonoma e la soggezione militare, ma esso conservava le proprie leggi e consuetudini e la propria giurisdizione, manteneva il diritto di nominare autonomamente podestà e giudice – pur scegliendoli tra i genovesi e a Genova graditi – e di percepire le proprie gabelle, fatta eccezione per quella del sale che spettava a Genova, «senza tuttavia imporne delle nuove né percepire quelle imposte dopo il principio della guerra»<sup>9</sup>. A Savona era inoltre riconosciuto il diritto di non comparire in giudizio a Genova tranne i casi in cui la controversia si riferisse ad un contratto là stipulato, ad atti di ruberia o corsa ai danni di genovesi, all'inosservanza degli obblighi relativi al monopolio del sale o a divieti imposti da Genova.

Saranno proprio queste, insieme a quelle relative alla navigazione di cui si parlerà a breve (senz'altro le più odiose «per una città come Savona, punto naturale di transito per l'entroterra piemontese e padano»)<sup>10</sup>, le clausole che con più frequenza vedranno contrapporsi in sede giudiziaria Savona e Genova. A pronunciarsi sui difficili rapporti fra le due città viene chiamato anche il genovese Bartolomeo Bosco, che esprime le proprie opinioni in un *consilium* particolarmente lungo e articolato, che prende le mosse dalla lettura e analisi testuale di quei capitoli della convenzione del 1251 cui si è fatto cenno sopra<sup>11</sup>. Il *consilium*

<sup>8</sup> *Ibid.*, doc. n. 151, pp. 200-211. Il testo della convenzione è stato pubblicato anche in *I registri della catena del comune di Savona*, II/1, a cura di M. Nocera, F. Perasso, D. Puncuh, A. Rovere, in «Atti e memorie della Società savonese di storia patria», n. s., 22 (1987), doc. n. 9, pp. 72-84, e ne *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, I/4, a cura di S. Dellacasa, Genova 1998, doc. n. 717, pp. 150-162.

<sup>9</sup> Sulla gabella del sale e, più in generale, sulla fiscalità nell'Italia centro-settentrionale in età comunale e post-comunale si vedano i saggi raccolti nel volume curato da P. Mainoni, *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, Milano 2001, in particolare i saggi di P. Mainoni, *La gabella del sale nell'Italia del nord (secoli XIII-XIV)*, e di M. Ginatempo, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia post-comunale*, e la bibliografia ivi citata.

<sup>10</sup> *I registri della catena*, I, cit., p. XXX.

<sup>11</sup> Sul genovese Bosco, vissuto a cavallo tra XIV e XV secolo, si veda la voce curata da F. Surdich in *Dizionario biografico degli italiani*, 13, Roma 1971, pp. 203-204, i saggi di V. Piergiovanni, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in «Annali della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova», 16 (1977), pp. 855-890, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, hrsg. von I. Baumgärtner, Sigmaringen 1995, pp. 65-78, e la voce curata dallo stesso Piergiovanni in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, Bologna 2013, pp. 313-314.

ruota pressoché interamente su problematiche legate alla riscossione delle gabelle e ai diritti e obblighi dei savonesi a questo proposito; un tema delicato su cui spesso le due città si erano trovate in disaccordo e che, soprattutto, andava a incidere su quelle che erano considerate attività economiche fondamentali per la vita delle due comunità, ossia le operazioni commerciali sul mare<sup>12</sup>.

Il consulto del giurista, che si snoda intorno ad alcuni punti focali, quali il diritto per i savonesi di imporre nuove gabelle, l'obbligo di sottostare, nel commercio marittimo, alle stesse regole previste per i genovesi, l'efficacia delle convenzioni in questo settore, si volge non solo alla soluzione delle semplici questioni fiscali, ma si spinge a considerazioni più ampie che prendono spunto dalla prassi e la riconducono nell'alveo del diritto romano opportunamente storicizzato.

È soprattutto il mondo dei commerci marittimi, con i suoi usi, le sue peculiarità e le sue prerogative, che prende vita con vigore nel lungo parere del consulente genovese. È quanto accade, ad esempio, quando Bosco si trova a trattare del significato del termine *navigare* inserito nella convenzione. Fra i punti controversi, infatti, la discussione cadeva sull'interpretazione di alcune clausole che fissavano diritti e obblighi dei naviganti, equiparando, sotto questo aspetto, le due città ma con effetti penalizzanti per i savonesi. Nel testo del 1251 si disponeva, infatti, che «sicut homines Ianuae navigant et se expediunt in Ianua, sic et Sagonenses navigabunt et se expedient in Ianua et expedicamenta solvent»<sup>13</sup>. Una formulazione assai ampia e generica che, combinata con un passo successivo che vietava di imporre ai savonesi «collectam, dactam, mutuum vel exactiorem aliquam», fatta eccezione per quelle previste dalla convenzione stessa e per le «impositiones factas vel facendas hominibus Ianuae navigantibus» (cui anche i savonesi sarebbero stati tenuti), lasciava ampio spazio all'interpretazione.

Con molta probabilità i savonesi, le cui posizioni non vengono però esplicitate nel consulto, tentavano di far leva, a proprio vantaggio, su un'interpretazione restrittiva del termine *navigare* contenuto nella convenzione, adducendo vari pretesti per sottrarsi al pagamento delle onerose gabelle.

Bosco si oppone innanzi tutto alla pretesa di attribuire al termine *navigantes* un significato volto ad escludere quanti pur caricando merci non prendessero il mare, denunciando la «absurditas et inconvenientia» di una simile interpretazione, «quasi mittentes non dicantur proprie navigare». Le parole della convenzione «sicut homines navigant et expediunt», afferma il giurista – che a tale proposito svolge una serie di considerazioni in merito ai criteri che presiedono all'esegesi di tali tipologie di documenti – devono essere intese in senso disgiuntivo, tanto da comprendere sia i naviganti quanto chi effettui spedizioni. Tanto più che, insiste il Bosco, sulla base del presupposto che le parole «ex qua-

<sup>12</sup> Bartolomeo Bosco, *Consilia*, Loano, apud Franciscum Castellum, 1620, cons. 458, pp. 719-732.

<sup>13</sup> Con il termine *expedicamenta* si intendevano i «commerchia et gabellas marinariorum et navigantium respectu personarum tantum ipsorum navigantium»: si veda I. Scovazzi, *Genovesi e savonesi davanti al commissario di Giulio II*, in «Atti della R. Deputazione di storia patria per la Liguria, sezione di Savona», 21 (1939), p. 236.

litate materiae sive contractuum» vanno interpretate anche «contra propria significationem», quando si parla del pagamento di gabelle il semplice atto del prendere il mare diviene tutto sommato irrilevante:

dicatur navigare qui merces destinat in navigiis, quoniam pro actu navigationis quam facit iens personaliter in navibus nulla est necessaria expeditio, nulla debet fieri solucio, sed solum pro missione et destinatione rerum, ut patet in lege venditionis dictarum gabellarum sive introituum<sup>14</sup>.

Non solo; spesso, nota il consulente, il termine navigare assume nella lingua corrente («sicut dietim dicimus») un significato transitivo («navigavi talem rem, idest super navigio destinavi») <sup>15</sup>. A fondare l'obbligazione, e anche in questo è chiaro il riferimento a quelle che erano le prassi e la legislazione fiscale genovesi, era l'*expeditio*, vale a dire quella serie di operazioni che «prout dietim actu videmus» i mercanti erano tenuti a porre in essere <sup>16</sup>.

Una volta definito il senso del termine navigare si trattava però di delimitare i limiti spaziali e temporali al cui interno la navigazione poteva essere considerata produttiva di oneri fiscali a carico dei savonesi. Le difficoltà interpretative discendevano in larga parte dalla formulazione dell'articolo in questione, assai più generica rispetto a quella contenuta nella convenzione precedente. Nel 1202, infatti, si era stabilito che «un'imbarcazione di Savona non andrà in mare oltre la Sardegna od oltre Barcellona dal primo di aprile fino all'inizio di ottobre» – unico periodo in cui anche ai genovesi era permesso spingersi oltre queste rotte – «se prima non sarà venuta nel porto di Genova». Nel 1251, i limiti spaziotemporali, coerentemente con un ampliarsi delle attività commerciali dei genovesi, che avevano iniziato a navigare «tempore hyemali ad quaslibet mundi partes» <sup>17</sup>, erano scomparsi e avevano lasciato spazio a un indistinto termine *navigare*; proprio a questo si appigliavano i savonesi.

I principi che il giurista genovese fissa a tale proposito sono tre e mettono chiaramente in luce l'interesse per le regole del mare che il Bosco dimostrerà anche in altre occasioni. Innanzitutto – egli puntualizza – dal punto di vista giuridico la navigazione non presuppone necessariamente rotte *ad pelagum*, in mare aperto <sup>18</sup>, come invano affermavano i savonesi rifacendosi al dettato delle

<sup>14</sup> Bosco, *Consilia* cit. cons. 458, p. 723.

<sup>15</sup> «Navigant, id est, res ex causa navigationis mittent, sicut dietim dicimus, navigavi talem rem, idest super navigio destinavi: nam, ut dicit Bal. ff. de legi. l. de quibus vel quid si [ubi sermo vel verbum est dubium in vulgari debet transferri in latinum et scietur eius significatio et ubi est dubium in latino vulgarizatur] et hic est qui dicitur intellectus vulgi» (*ibid.*, p. 725).

<sup>16</sup> «Mercatores qui volunt expedire se profitentur eorum mercantias et conveniunt de pretio et postea solvuunt vel satisfaciunt collectoribus, deinde habere debent licentiam onerandi. Ista patent ex serie et tenore venditionis expeditamentorum. Unde quamvis solvere sit pars expeditionis tamen solum solvere non est se totaliter expedire» (*ibid.*).

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 721.

<sup>18</sup> Il termine *pelagus* designava in origine a Genova il tratto di mare oltre una linea ideale che da Civitavecchia toccando la Sardegna arrivava in Spagna; nel XV secolo con il termine si indicava il mare aperto, oltre 3 miglia dalla costa. Si veda L.T. Belgrano, *Il registro della curia arcivescovile di Genova*, in «Atti della Società ligure di storia patria», 2/2 (1862), pp. 740 sgg.



convenzioni precedenti e a quello che sostenevano essere l'uso comune del termine: non dispongono in tal senso lo *ius commune*, né i termini del patto, che sono mutati rispetto a quanto convenuto in precedenza, né tantomeno sono da prendere in considerazione i testi portati a sostegno della tesi savonese *suspectissimi* e contraddetti da ben più attendibili – a detta del giurista ovviamente – testimonianze genovesi.

La richiesta savonese di escludere dalla *navigazione* le rotte all'interno del *pelagum* era presumibilmente sintomatica di una realtà economico-commerciale che si doveva essere notevolmente ridotta rispetto al passato e che, abbandonando le grandi rotte, si era progressivamente ristretta in spazi assai più angusti<sup>19</sup>. In questo mutato clima economico diventa comprensibile anche la seconda eccezione savonese, puntualmente rigettata dal Bosco: a nulla vale, sostiene il consulente, appellarsi al diritto giustiniano, in particolare a D.4.9.1, pretendendo che il navigare si riferisca solo a un «magnum navigium»: l'editto presente nel passo giustiniano rifletteva quella che era la realtà romana, non necessariamente applicabile al presente. Infine, per dissipare ogni ulteriore dubbio interpretativo, Bosco riprendeva la definizione ulpiana ricordando come navigare significhi semplicemente uscire «iter faciens» dal porto, intendendo con tale termine un «conclusus locus ubi naves morantur et stant» e dove le merci vengono portate ed esportate.

Accanto ai problemi di interpretazione di quelle parti degli accordi che riguardavano i poteri impositivi, in sostanza la facoltà di imporre gabelle autonomamente o l'obbligo di pagarne alcune, vi era però un secondo punto su cui le due città si trovarono spesso a dibattere, questa volta legato ai poteri giurisdizionali e alla competenza degli organi giudiziari di Genova nei confronti dei savonesi; se in tema di gabelle erano gli interessi economici a dover essere tutelati, qui si trattava di andare a fissare dei limiti in un campo ben più delicato, da cui derivava la maggiore o minore autonomia riconosciuta alla città convenzionata<sup>20</sup>. Non è casuale che le discussioni sul tema si ripropongano periodicamente, a distanza di tempo: se nel Quattrocento è lo stesso Bosco ad esprimersi al riguardo<sup>21</sup>, un secolo dopo la questione è tutt'altro che risolta ed a pronunciarsi

<sup>19</sup> A metà Quattrocento «Savona ripiega progressivamente la sua politica marittima verso il piccolo cabotaggio tirrenico, trovandosi ormai esclusa dalle principali rotte navali tra oriente ed occidente», come osserva A. Nicolini, *Viaggi e commerci nella Savona medioevale*, in «Rivista ingauna e intemelina», n.s., 42-43 (1987-1988), pp. 105 sgg.

<sup>20</sup> «*Iurisdictio* funge da parametro di misurazione della forza politica dei vari *populi*. *Iurisdictio* è l'asse verticale della società sulla quale i vari luoghi strutturali si ordinano gerarchicamente a seconda del loro quoziente di potere»: P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, p. 252.

<sup>21</sup> Chiamato a decidere se, ai sensi delle convenzioni, un savonese potesse nei casi dalle stesse convenzioni previsti essere convenuto a Genova anche se non presente in città, Bosco si pronuncia in senso affermativo, pur rilevando come la convenzione derogasse alle consuete regole procedurali introducendo importanti eccezioni e privando, a vantaggio del Podestà, della consueta competenza gli altri organi giudiziari speciali (e il riferimento è agli uffici di Mercanzia, Gazaria, ai Consoli delle Calleghie ed altri) previsti dagli statuti cittadini. Si veda Bosco, *Consilia* cit., cons. 72, pp. 125-126.

vengono chiamati consulenti di notevole caratura quali Carlo Ruini, Filippo Decio e Franceschino Corti *iunior*<sup>22</sup>.

Siamo nel 1520 e per tutti si trattava di definire la competenza del Senato di Genova nel decidere di una controversia sorta, ancora una volta in tema di gabelle, tra i due centri. Gli anni precedenti, in apertura di secolo, erano stati, dal punto di vista politico, particolarmente complessi: conclusosi il periodo della signoria milanese, tornati i francesi, la vita di Genova era stata contrassegnata da continue ribellioni e lotte di fazione – che la avevano portata a mutare più volte governo – spesso sostenute in chiave antigenovese da Savona. Questa, da parte sua, facendosi scudo della sentenza pronunciata da papa Giulio II, peraltro mai ratificata dal sovrano francese, che la aveva sciolta da ogni convenzione con Genova, aveva continuato a metterne in discussione le prerogative. Nel 1515 il nuovo doge Ottaviano Fregoso aveva agito con la forza e nell'agosto dello stesso anno era stato stipulato un nuovo accordo fra le due città così che potessero «de cetero in sancta quiete et tranquillitate inter eas vivi». Fra le clausole era prevista la rinuncia alla sentenza resa dalla curia romana ai tempi di Giulio II, la conferma delle convenzioni precedenti e di quanto in esse contenuto, l'impegno ad accogliere un Podestà e un Giudice genovesi secondo quanto previsto nelle stesse convenzioni e l'obbligo di pagare a Genova «comerchia, expedicamenta e dritus», tanto imposti che da imporsi, su quelle merci e beni «que obligate sunt et erint solvere commerchia et non pro aliis et pro ipsis dritibus precio commerciorum sicut solvunt et solvent cives Ianue», in modo tale che «in predictis tractentur tamquam cives Ianue»<sup>23</sup>.

Già dall'anno successivo però Savona, facendosi forza dell'appoggio di Francesco I e dei privilegi che da quest'ultimo le erano stati riconfermati, aveva ripreso a mettere in discussione le clausole pattizie (comprese quelle della più recente convenzione del 1515) e nel 1520, reagendo a Genova che aveva inviato galee a sorvegliarne il porto per costringerla all'osservanza degli obblighi convenuti in materia di navigazione, aveva imposto nuove gabelle costringendo anche i genovesi che trafficavano in città a sottostarvi.

Ambrogio Senarega, rappresentante di Genova, aveva reagito e sostenendo come l'imposizione di gabelle nuove costituisse una palese violazione dei termini delle convenzioni, aveva citato dinanzi al Senato gli anziani di Savona. Il ricorso al Senato era espressamente contemplato dalla convenzione del 1515 che aveva previsto che quando in essa si facesse menzione del principale rettore di Genova dovesse intendersi con tale termine il doge o governatore e gli anziani della città, «ita quod Senatus Ianuae sit magistratus».

Contro il rigetto senatorio dell'eccezione di incompetenza sollevata dagli anziani, i savonesi propongono appello al sovrano francese sostenendo il proprio

<sup>22</sup> Carlo Ruini, *Responsorum* (...) IV, Venetiis, [Società dell'aquila che si rinnova], 1579, cons. 1; Filippo Decio, *Consiliorum* (...) II, Venetiis, [Società dell'aquila che si rinnova], 1580, cons. 359; Franceschino Corti *iunior*, *Consilia*, Spira, typis Melchioris Hartmanni 1604, cons. 124.

<sup>23</sup> Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto*, 361.

diritto a non essere giudicati nel caso specifico dagli organi giudiziari genovesi e lamentandosi, al contempo, delle gabelle, in particolare quella della Ripa, ad essi richieste, illegittimamente a loro dire, da Genova<sup>24</sup>.

Come detto le convenzioni avevano fino ad allora garantito a Savona l'esercizio della piena giurisdizione, fatti salvi i casi in esse espressamente previsti; i giuristi interpellati sono tutti pienamente concordi nel ritenere che il caso prospettato non rientrasse fra quelli convenuti e pertanto nel dichiarare la piena legittimità dell'appello savonese. La posizione di Savona è chiaramente espressa più volte; certo, i consulenti parlano un linguaggio giuridico, che si rifà a schemi di tipo contrattualistico o ai principi generali del diritto comune, ma che riflette una realtà politica ben precisa. I *doctores* sono consapevoli del fatto che all'interno del dominio esistono diversi rapporti tra Genova e le comunità e non certo a caso, richiamando un *consilium* di Ancarani (il cons. 438 dell'edizione romana del 1474), Decio insiste sulla differenza tra la posizione savonese rispetto a quella di altri centri. C'è diversità, sostiene il consulente lombardo, tra quelli che sono «de territorio civitatis Ianuae» totalmente soggetti e quelli che «speciali pacto recognoscunt civitatem Ianuae in superiorem», perché il *foedus* non comporta la perdita della libertà.

Tutti i consulenti concordano nel definire Savona città libera. Non vi sono dubbi – essi sostengono – che alla città spettino le prerogative proprie delle città sovrane: la *iurisdictio* e il mero e misto imperio, totalmente svincolati da quelli di Genova, le derivano «tam ex indulto superiorum» quanto da un uso così protratto nel tempo da essersi persa memoria del suo inizio; neppure le convenzioni possono far venire meno quella libertà se non nei casi espressamente previsti. Richiamandosi all'insegnamento di Bartolo e Baldo il Corti non ha dubbi nell'affermare che per una città libera, quale viene considerata Savona, il confederarsi, ponendosi sotto la protezione o la direzione di un'altra, non comporta in alcun modo la perdita della libertà o della *iurisdictio*, né tanto meno il trasferimento del *merum et mixtum imperium*; la confederazione, in tali casi, presuppone una richiesta di protezione ma non la rinuncia alle proprie prerogative, che restano inalterate.

<sup>24</sup> L'episodio è riportato da Agostino Maria de Monti che narra come Savona «pretese imporre nuove gabelle et obligarvi li genovesi che qui trafficassero. A questa novità Genova non v'applicò altro rimedio che quello delle leggi volendo procedere con tutta mansuetudine, decretò Ambrogio Senarega suo sindaco e procuratore che citasse gli Antiani di Savona avanti il senato a mostrar qual'era la loro facoltà d'essigere nuove gabelle da' genovesi: questi a tal domanda altro non risposero che la declinatoria del foro protestando nullità degl'atti et incompetenza di giudice». Il giudizio espresso al riguardo è piuttosto critico e aderente all'atteggiamento del memorialista savonese, più volte accusato dalla storiografia locale di idee eccessivamente filo-genovesi: «Non volendo in alcun modo riconoscer per superiore la repubblica, né depender in cause di controversie o di stato dalla sua giudicatura, con oblique interpretazioni impugnando le convenzioni facevano tutti li sforzi di sottrahersi da ogni sua autorità che li dominasse; e mentre con modi sì aperti scoprivano la loro mala inclinazione suggerivano d'altra parte i pensieri d'assicurarsene»: A.M. de Monti, *Compendio di memorie storiche della città di Savona*, Roma, Stamperia di Marc'Antonio e Orazio Campana, 1697 (rist. anast. Bologna 1968), pp. 160-161.

Conseguenza è che, nel caso prospettato, il Senato genovese non poteva dichiararsi competente a giudicare. Il giudizio emesso sarebbe stato in ogni caso invalido anche per altri motivi: rimarcando quella che era la posizione politica di Genova, infatti, i consulenti non mancano di rilevare come la sentenza senatoria avrebbe condotto a un giudizio in causa propria, inammissibile in un contesto istituzionale che vedeva il capoluogo ligure ancora soggetto, anche se per poco, al sovrano francese.

I *consilia* riescono così, ancora una volta, a restituirci un'immagine compiuta della realtà: una realtà politica fatta di rapporti che nei primi anni del Cinquecento ancora si muovono nel territorio ligure all'interno di quegli strumenti politico-giuridici rappresentati dalle convenzioni. Sono le convenzioni a costituire un quadro di riferimento necessario, contro il quale si scontrano le spinte accentratrici: la convenzione finisce per "proteggere" la città federata piuttosto che controllarla perché il *foedus*, ci dicono i giuristi, non esclude la libertà e, in quanto di diritto naturale, non può essere modificato unilateralmente, neppure dal principe. Stesso discorso può farsi, e il caso genovese lo dimostra, nel percorso d'accentramento giudiziario: «la convenzione poteva prevalere sui processi di riorganizzazione giudiziaria, vanificandone parzialmente le valenze centralizzatrici»<sup>25</sup>.

Se vi è una volontà forte d'affermazione e una altrettanto strenua difesa, questa mi sembra essere per i centri liguri – caratterizzati da una spiccata fisionomia mercantile – prevalentemente rivolta agli aspetti economici, tanto per una città come Genova, inserita in un sistema commerciale assai ampio e protesa al consolidamento di quello, quanto per Savona tesa a sottrarsi a limitazioni che sul piano commerciale erano avvertite come particolarmente gravose<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Savelli, *Scrivere lo statuto* cit., p. 171.

<sup>26</sup> La più moderna storiografia ha però rilevato come la sottomissione a Genova determinasse, soprattutto per i mercanti savonesi, indubbi vantaggi derivanti dall'allargamento e potenziamento delle rotte e delle stazioni commerciali conseguenti all'espansione mercantile di Genova. A questo proposito Varaldo parla «quasi di un'osmosi fra le due classi mercantili che, indifferentemente, prendono parte a spedizioni nell'una e nell'altra città: capitalisti genovesi che impiegano i loro fondi su navi savonesi, come savonesi che affidano le loro mercanzie ad imbarcazioni armate a Genova». Si veda C. Varaldo, *Savona nel secondo Quattrocento. Aspetti di vita economica e sociale*, in *Savona nel Quattrocento e l'istituzione del Monte di Pietà*, a cura di B. Barbero, G. Fiaschini, P. Massa, M. Ricchebono, C. Varaldo, Savona 1980, p. 58. In questo senso anche R. Musso, *Ceto dirigente, fazioni ed istituzioni comunali della Savona rinascimentale*, in *Giovanni Agostino Abate. Una fonte per la storia di Savona nel XVI secolo. Studi in occasione del quinto centenario della nascita (1495-1995)*, a cura di C. Paolucci, F. Molteni, Genova 1995, p. 14, e G. Assereto, *La città fedelissima. Savona e il governo genovese tra XVI e XVIII secolo*, Genova 2007, passim.